



Università degli Studi di Messina

REGOLAMENTO RELATIVO ALLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI SECONDA FASCIA AI SENSI DELL'ART. 29, COMMA 9, DELLA LEGGE 240/2010

(Emanato con D.R. n. ____ del _____)

Titolo I – Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto ed ambito di applicazione

1 - Il presente regolamento disciplina, nel rispetto del Codice etico e dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, la procedura di chiamata dei professori di seconda fascia, in attuazione del Piano Straordinario di cui all'art. 29, comma 9, della legge 240/2010 e del decreto interministeriale 15 dicembre 2011.

2 - Il reclutamento dei professori di seconda fascia può avvenire per:

- a) chiamata all'esito di procedura valutativa ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge 240/2010;
- b) chiamata all'esito di procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 240/2010.

Art. 2 – Attivazione della procedura di reclutamento

1- Ciascun Dipartimento, nell'ambito delle disponibilità di bilancio dell'Ateneo e sulla base della programmazione triennale, delibera, a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, la proposta di attivazione delle procedure di reclutamento per posti di seconda fascia.

2 – La proposta indica, con adeguata motivazione, la modalità di reclutamento tra quelle previste nel precedente art.1, comma 2.

3 - La delibera del Dipartimento, inoltre, contiene:

- a) l'indicazione del settore concorsuale o del raggruppamento di più settori concorsuali, coincidenti con una o più aree CUN, per il quale viene richiesto il posto;
- b) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari esclusivamente ai fini dell'individuazione dello specifico profilo;
- c) l'indicazione delle specifiche funzioni che il professore sarà chiamato a svolgere (la tipologia di impegno didattico e scientifico);
- d) nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale, l'indicazione della struttura presso la quale si svolgerà l'attività stessa.

4 - Nel caso di svolgimento della procedura valutativa di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), la delibera del Dipartimento dovrà altresì contenere:

- a) l'eventuale indicazione di un numero massimo di pubblicazioni, comunque non inferiore a dodici;

b) l'eventuale indicazione circa l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato, anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera.¹

5 - La proposta di attivazione del procedimento di chiamata di cui agli artt. 1, comma 2, e 2 del presente regolamento è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

6 - Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Titolo II - Chiamata mediante procedura valutativa ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010

Art. 3 – Procedimento e contenuti del bando

1 - Successivamente all'approvazione del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 2, comma 5, del presente regolamento, la procedura valutativa è indetta con apposito bando emanato dal Rettore, pubblicato all'Albo ufficiale di Ateneo e sui siti del Ministero dell'Istruzione e dell'Università e dell'Unione Europea.

2 - Il bando contiene:

- a) l'indicazione del numero dei posti e del settore concorsuale ovvero del raggruppamento di più settori concorsuali cui i posti stessi si riferiscono;
- b) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari esclusivamente ai fini dell'individuazione dello specifico profilo;
- c) l'indicazione della struttura presso la quale afferirà il candidato selezionato;
- d) l'indicazione delle specifiche funzioni che il professore sarà chiamato a svolgere (tipologia di impegno didattico e scientifico);
- e) la previsione del trattamento economico e previdenziale previsto;
- f) la previsione dei requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura;
- g) la previsione del termine e delle modalità di presentazione delle domande;
- h) l'indicazione della documentazione nonché dell'eventuale numero massimo di pubblicazioni, comunque non inferiore a dodici, che il candidato dovrà presentare unitamente alla domanda;
- i) l'indicazione dei criteri generali di valutazione cui la Commissione dovrà attenersi;
- l) l'indicazione dei diritti e dei doveri del docente;
- m) l'eventuale indicazione della lingua estera, in relazione alla quale effettuare l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato;
- n) nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale, l'indicazione della struttura presso la quale tale attività sarà svolta.

Art. 4 – Condizioni soggettive di ammissibilità

1 - Alle procedure di valutazione possono partecipare:

- a) soggetti idonei in procedure di seconda fascia bandite ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210;

¹ Ai sensi della nota MIUR prot. 11889 del 28/12/2011, tali soggetti saranno presenti solo a seguito del conseguimento nel corso del 2012 dell'abilitazione nazionale.

- b) studiosi in possesso dell'abilitazione per il settore concorsuale e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
- c) professori di seconda fascia già in servizio alla data di entrata in vigore della legge 240/2010;
- d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero.

Art. 5 - Commissione di valutazione

1 - La Commissione è nominata dal Rettore, su proposta del Dipartimento che ha richiesto la copertura del ruolo.

2 - La Commissione è composta da tre professori, di cui almeno uno di seconda fascia, appartenenti al settore concorsuale ovvero al raggruppamento di settori concorsuali oggetto del bando. La maggioranza dei componenti della Commissione è costituita da soggetti esterni all'Università di Messina, scelti tra docenti, di comprovato prestigio scientifico, appartenenti ad Atenei italiani o stranieri. La composizione della Commissione è resa nota tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ateneo del decreto rettorale di nomina della Commissione stessa.

3 - La Commissione individua al proprio interno il Presidente e il Segretario.

4 - La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti stessi.

5 - Della Commissione non possono fare parte i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, comma 7, della legge 240/2010.

6 - La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

Art. 6 - Modalità di svolgimento delle selezioni

1 - La Commissione formula una graduatoria selezionando il candidato o, in caso di più posti, i candidati maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattico-scientifiche, all'esito di una valutazione comparativa effettuata sulla base delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dei titoli esibiti.

2 - La valutazione avviene sulla base dei criteri predeterminati dalla Commissione tenuto conto degli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale e degli eventuali ulteriori elementi previsti indicati nel bando.

3 - Al termine dei lavori, la Commissione formula la graduatoria con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti. La suddetta graduatoria avrà validità esclusivamente in caso di rinuncia alla chiamata da parte del candidato più qualificato ovvero per mancata presa di servizio dello stesso.

Art. 7 - Termine del procedimento

1 - La Commissione conclude i propri lavori entro quattro mesi dal decreto di nomina del Rettore. Il termine suddetto può essere prorogato per una sola volta e per non più di due mesi sulla base di una motivata richiesta in tal senso avanzata dalla Commissione. Decorso inutilmente il termine per la conclusione dei lavori, il Rettore scioglierà la Commissione e ne nominerà una nuova in

sostituzione della precedente, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 5 del presente regolamento². La nuova Commissione dispone per la conclusione dei lavori del termine sopra indicato.

2 - Gli atti sono approvati con decreto del Rettore entro trenta giorni dalla consegna agli uffici competenti. Nel caso in cui il Rettore necessiti di chiarimenti ovvero riscontri delle presunte irregolarità nello svolgimento della procedura invia, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione, assegnandole un termine perché si pronunzi al riguardo.

3 - Gli atti della procedura sono pubblicati sul sito istituzionale di Ateneo.

Art. 8 - Chiamata del candidato selezionato

1 - All'esito della procedura, il Dipartimento propone al Consiglio di Amministrazione, entro due mesi dall'approvazione degli atti, la chiamata del candidato selezionato. La delibera di proposta per la chiamata dei professori di seconda fascia è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, seguendo l'ordine della graduatoria approvata dalla Commissione.

2 - Nel caso in cui il Dipartimento non adotti nel termine sopra indicato alcuna delibera non potrà richiedere nei due anni successivi all'approvazione degli atti la copertura di un ruolo per la medesima fascia e per il medesimo settore concorsuale o scientifico-disciplinare per i quali si è svolta la procedura.

Titolo III - Chiamata all'esito di procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 240/2010

Art. 9 – Modalità di svolgimento della procedura

1 - Successivamente all'approvazione della proposta di chiamata da parte del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 2, comma 5, del presente regolamento, il Dipartimento, al fine della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, sottopone a valutazione i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo ed in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale.

2 - La valutazione si svolgerà nel rispetto degli standard qualitativi di cui all'art. 24, comma 5, della legge 240/2010 e del relativo regolamento attuativo di Ateneo. Nelle more dell'emanazione del regolamento suddetto si farà riferimento ai criteri generali di cui al decreto ministeriale 4.8.2011, n. 344.

Art. 10 – Commissione di valutazione e norme procedurali

1 - La valutazione è effettuata da apposita Commissione la cui composizione e le cui modalità di funzionamento sono disciplinate dall'art. 5 del presente regolamento.

2 - Quanto ai termini del procedimento ed alle modalità della chiamata si richiamano gli artt. 7 e 8 del presente regolamento.

Titolo IV – Disposizioni finali

² E' da valutare l'opportunità, per ragioni di funzionalità e snellezza del procedimento, che la nuova Commissione non sia proposta dal Dipartimento; nel qual caso il periodo finale del comma suddetto sarà, anziché: "nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 5 del presente regolamento", il seguente: "composta così come stabilito dall'art. 5 del presente regolamento".

Art. 11 – Disposizioni normative non applicabili alle chiamate

1 – Per le chiamate di cui al presente regolamento non trovano applicazione le disposizioni in materia di turn over del personale universitario di cui all'art. 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. La chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia del candidato che presti servizio a tempo indeterminato presso l'Università degli Studi di Messina non comporta economie da cessazione.

Art. 12 - Disciplina transitoria

1 - Nelle more dell'entrata in vigore e dell'attuazione delle modifiche statutarie, le competenze attribuite dal presente regolamento ai Dipartimenti sono da intendersi riferite alle Facoltà, quelle attribuite al Consiglio di Amministrazione sono riferite al Senato Accademico, fatte salve le competenze del Consiglio di Amministrazione relativamente alla disponibilità delle risorse.